DIRETTIVA [97/23 CE PED](http://www.ariac.it/pdf/Dlgs%20932000.docx) (pressure equipment directive) recepita con decreto legge 93 del 25.02.2000 , parte a tutti gli effetti dal 29.05.2002 per i fabbricanti e dal 12.02.2005 per gli utenti in italia è inserita nel 329/04 che ne sancisce l'applicazione.

La direttiva tratta le attrezzature a pressione con pressione PS , **press massima ammissibile superiore a 0,5 bar ,** quindi salvo rare eccezioni **tutti i compressori ed i serbatoi**

La MESSA IN SERVIZIO va eseguita in questi casi :

- impianto nuovo

- impianto modificato ( inseriti nuovi componenti)

- impianto traslocato

Chi **non** ha comprato o modificato l'impianto dopo il 2004 ed è già in regola con la previgente normativa , quindi effettua regolarmente le verifiche con AUSL alle scadenze indicate , NON DEVE fare alcuna pratica. Se invece le scadenze per le verifiche sono "saltate" , non c'è problema , basta chiamate AUSL territoriale per mettersi in pari con le verifiche (collaudo a caldo o prova idraulica decennale). AUSL ha 30 gg di tempo per intervenire su richiesta di verifica periodica di impianto.

**CHI DEVE FARE LA PRATICA ??**

La pratica di messa in servizio è di competenza dell'utilizzatore dell'impianto, il quale deve fare una DENUNCIA all'ente competente (INAIL) , ad esempio per Bologna le informazioni sulla documentazione si possono chiedere ad INAIL via Gramsci 4 - 40121 - BOLOGNA - (ex ISPESL) 051/6095415 . risponde direttamente la sigra che gestische le pratiche .

[Elenco documenti](http://www.ariac.it/ped/R%20D%20Mail.doc) :

- [dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà](http://www.ariac.it/ped/DSAN.doc) (in pratica una dichiarazione che ci si assume la responsabilità di aver verificato che i lavori siano stati eseguiti in conformità alle specifiche dei costruttori)

- [richiesta di verifica messa in servizio](http://www.ariac.it/ped/Allegato%202%20Richiesta.doc) ( in pratica una lettera intestata ad INAIL in cui si chiede all'ente di venire a verificare l'impianto)

- relazione tecnica con schema impianto ( in pratica INAIL deve capire sulla carta cosa avete montato , in che modo e quali misure di sicurezza avete adottato)

In questo [link](http://www.ariac.it/ped/1L.%20Esempio%20Pratico%20procedure%20329_04.pdf) trovate un documento ufficiale ISPESL dove viene fatto un esempio pratico.

Il fornitore del compressore è tenuto a vendere gli articoli con certificazione CE , libretti serbatoi , certificati di collaudo valvole , disegni , manuale uso e manutenzione con istruzioni per il montaggio dell'impianto , ma NON è di sua competenza la denuncia di messa in servizio e neppure la relazione tecnica .

Alcuni clienti si appoggiano a studi tecnici per lo svolgimento della pratica ; è bene precisare che a prescindere da chi svolge le pratiche PED questa va sempre e solo firmata dall'utilizzatore ; averla fatta svolgere a terzi non può essere usato come attenuante in caso di incidente ; la responsabilità civile e penale di un impianto rimane dell'utente.

Controllo e manutenzione vanno comunque eseguiti , per sicurezza e per legge (Dlgs 81/08 art 15 ; Dlgs 106/09 art 71) avere fatto le denuncie di messa in servizio non vuol dire essere esonerati dalle proprie responsabilità , se non volete incidenti bisogna far manutenzione .

**VECCHI SERBATOI DIMENTICATI**

E' possibile utilizzare vecchi serbatoi e tubazioni , sempre che siano muniti di tutta la documentazione (libretti , disegni ) richiesti dalla nuova normativa.

Se un serbatoio è stato "dimenticato" per anni e mai collaudato , la procedura non è semplice : in linea generale un apparecchio in pressione sottoposto a qualsiasi regime di verifiche periodiche non potrà esercire se non verificato dall'organo competente. Anche il R.D. n. 824/27 ammetteva una sospensione di esercizio previo avviso del possessore o proprietario; idem viene riproposto dall'art. 7 del DM 329/04.

Salvo quindi casi di autodenuncia di un utilizzatore con conseguenti sanzioni, occorre denunciare il riavvio degli apparecchi in pressione "ombra", attraverso quanto disposto dal combinato dell'articolo 7 del DM 329/04 e dell'art. 6 del R.D. 824/27.

Solitamente la denuncia di riavvio deve far riferimento ad una denuncia di "messa fuori esercizio"; è quindi chiaro che in assenza di quest'ultima occorre avere valide motivazioni, accompagnate da una congrua relazione tecnica circa le indagini e le verifiche da sostenere.

La risultante è questa : per i vecchi serbatoi dimenticati conviene quasi sempre demolirli , fare punto zero e ripartire con nuovi serbatoi.

**NUOVI COMPRESSORI E VECCHI SERBATOI**

E' comune il caso in cui l'utente compra il solo compressore nuovo , mantenendo l'impianto vecchio , la denuncia di messa in servizio dovrà comprendere tutto l'impianto , quindi è necessario eseguire la seguente prassi : se si tratta di Recipiente Semplice PsxV<8000 , per intenderci i "classici" serbatoi da 725 lt , egli verrà inserito in denuncia completo di fotocopie del libretto e degli allegati , ma chiederemo l'esclusione dalla Verifica della messa in servizio ; se invece si tratta di serbatoi + grandi , è necessario vedere se è ancora coperto dall'ultimo collaudo idraulico/verifica periodica (leggi sopra) ed in caso positivo si può procedere tranquillamente con l'utilizzo chiedendone però la verifica di messa in servizio.

Ricapitolando : se inseriamo un nuovo comrpessore su un impianto con serbatoi vecchi , il secondo deve essere in regola con le verifiche , altrimenti molto spesso converrà sostituire i serbatoi piuttosto che riqualificarli .

**INSIEMI CERTIFICATI PED . COMPRESSORE+SERBATOIO DISOLEATORE+VALVOLA DI SICUREZZA**

Gli insiemi certificati PED sono esclusi dalla verifica della messa in servizio , questo vale per la maggiorparte dei compressori ATLAS COPCO , che contengono al loro interno compressore+serbatoio disoleatore+ valvola di sicurezza , il tutto coperto da certificato di INSIEME , così nella richiesta di ESEONERO da VERIFICA ci si basa sull' all'art 5D del 329.

In questo specifico caso la valvola di sicurezza del compressore va trattata nel contesto dell'insieme e quindi se la dovessimo in futuro sostituire , non modificheremo la taratura della stessa , ma la rimonteremo con le stesse caratteristiche dell''originale.

Detto questo spesso si cade nell'equivoco perché si prende del significato delle parole il loro senso più "comodo" : Esonero da VERIFICA non vuol dire NON FAR NIENTE, perché per "verifica" si intende l'azione fisica del tecnico INAIL che viene da voi a controllare l'impianto , non la parte burocratica di denuncia dell'impianto che rimane da fare comunque .

Quella che era una RICHIESTA DI VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO diventerà una DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO CON RICHIESTA DI ESONERO DA VERIFICA , il modulo sarà identico con la sola aggiunta che si avrà cura di specificare che , trattandosi di insieme , si richiede l'esclusione dalla verifica .

**VERIFICHE PERIODICHE**

**Un impianto aria compressa , una volta denunciato ed avviato , andrà poi gestito nel tempo , avendo cura di fare le corrette manutenzioni indicate nei libretti.**

**Per legge i recipienti sotto pressione che contengono "fluidi del gruppo 2" (aria compressa) devono essere riqualificati da AUSL con le seguenti cadenze :**

**-recipienti/insiemi contenenti gas compressi , liquefatti e disciolti o vapori diversi classificati in I e II categoria , riqualificazione con verifica funzionamento ogni 4 anni e riqualificazione con verifica integrità (collaudo idraulico o analisi spessori) ogni 10 anni**

**-recipienti/insiemi conteneti gas compressi , liquefatti e disciolti o vapori diversi classificati in III e IV categoria , riqualificazione con verifica funzionamento ogni 3 anni e riqualificazione con verifica integrità (collaudo idraulico o analisi spessori) ogni 10 anni**

Per conoscere la categoria del vostro recipiente consultare [tabella 2](http://www.ariac.it/ped/1L.%20Esempio%20Pratico%20procedure%20329_04.pdf) (la trovate a pag 14 del link)

**DIFFERENZA FRA SERBATOIO PED E SERBATOIO SEMPLICE**

Riassumiamo in due tabelle la differenza nelle denuncie fra un serbatoio costruito secondo **CE 2009/105 (ex 87/404) e un altro costruito secondo 97/23 PED**

**Serbatoio/Vessel CE 2009/105 (ex 87/404) ps= pressione in bar V= volume in litri**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| caratteristiche | esclusi DM 329 | VERIFICA primo impiantoINAIL | riqualificazione periodica AUSL | dichiarazione messa in servizio INAIL |
| v <25 litri | si | no | no | no |
| p< 12 bar v< 50 litri | si | no | no | no |
| pxv < 8000 p < 12 bar | no | no | no | no |
| pxv tra 8000 e 10000 litri p < 12 bar | no | si | no | si |
| p > 12 bar | NO | si | si | si  |

**Serbatoio/Vessel CE 97/23 PED ps= pressione in bar V= volume in litri**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| caratteristiche | esclusi DM 329 | VERIFICA primo impiantoINAIL | riqualificazione periodica AUSL | dichiarazione messa in servizio INAIL |
| v <25 litri | si | no | no | no |
| p< 12 bar v< 50 litri | si | no | no | no |
| pxv < 12000 p < 12 bar | no | si | no | si |
| p > 12 bar | no | si | si | si |